



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 23/06/2020

### FATTO

La ricorrente, cointestataria con pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero postale ordinario di £ 250.000, emesso il 27/08/1988 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo in data 29/10/2019 per un importo complessivo di € 1.408,20.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto.

Osserva infatti che il buono fruttifero nella parte anteriore, era stato individuato mediante l'indicazione della serie originaria "O" e l'apposizione prima della timbratura "P" e poi "Q/P", mentre sul retro reca una tabella con i rendimenti originari e due timbri sovrapposti, relativi alle serie "P/O" e "Q/P". Evidenzia che in entrambe le suddette timbrature manca un'indicazione specifica riguardo il rendimento dal 21° al 30° anno.

Ritiene che tanto abbia ingenerato nella cliente la convinzione che dovessero applicarsi le condizioni riportate originariamente sul titolo. Cita a supporto la decisione n. 5030/19 del Collegio di Bari e la sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007.

Chiede, pertanto, in via principale il riconoscimento della differenza tra i rendimenti della serie "O" originariamente stampigliati a tergo del titolo dal primo al trentesimo anno e quanto già riconosciuto, per un importo di € 3.158,76, al lordo della ritenuta fiscale. In via subordinata, chiede di vedersi riconosciuta la differenza tra le condizioni della Serie "O" stampigliate sul retro del titolo e quanto già ottenuto in sede di rimborso, quanto meno per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, per un importo di € 2.259,76, calcolato al lordo della ritenuta fiscale. Chiede, altresì, il riconoscimento degli interessi legali e delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.



L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (e cioè, per il Buono in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/02/2018.

Sostiene che la ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *“nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene infatti che tali decisioni non hanno considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

L'intermediario chiede di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce che, nel momento in cui l'intermediario ha emesso i buoni in questione e ha deciso di utilizzare i moduli della precedente serie "P", avrebbe dovuto, con la diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c., incorporare in maniera trasparente ed intellegibile le modifiche dei rendimenti. Ritiene, invece, "aberrante" l'affermazione dell'intermediario secondo cui sarebbe stato il risparmiatore utilizzando la "ordinaria diligenza" a doversi informare sulla misura effettiva dei tassi.

Evidenzia che i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13979/2007 sono perfettamente applicabili al caso di specie, atteso che quest'ultima, pur ammettendo la possibilità che i rendimenti subiscano variazioni ad opera di decreti ministeriali successivi, valorizza comunque i dati testuali riportati sul buono al momento della emissione.

Quanto alla sentenza n. 3963/19 delle Sezioni Unite richiamata dall'intermediario, rileva che la stessa si riferisce a una fattispecie non sovrapponibile (BFP ante DM 13/06/1986) e che, in ogni caso, dà continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e, sul loro tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi.

Contesa l'argomentazione di parte resistente secondo cui il timbro della Serie Q/P apposto sul retro dei BFP sostituirebbe tutti e 30 gli anni, pur riportando i nuovi rendimenti solo per i primi venti.

Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Oggetto del ricorso è l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un buono fruttifero della serie Q (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Evidenzia in proposito il Collegio che sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O. Inoltre, vi sono due timbri; in particolare, il primo (riquadro blu) riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre un secondo timbro (riquadro rosso), riporta i tassi di rendimento della serie Q.

Per il periodo dal primo al ventesimo anno l'applicazione dei criteri di cui alla serie O è esclusa perché è da ritenersi legittima la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In caso di sovrapposizione di timbrature, la più recente posizione condivisa dai Collegi è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della serie Q, indipendentemente dalla leggibilità dei timbri, con conseguente affermazione della correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno.

Per quanto riguarda il periodo successivo, dal ventesimo al trentesimo anno, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro (tra le altre Collegio di Coordinamento (v.decisione n. 5674/2007) va preferita la soluzione più favorevole al cliente, in linea con quanto disposto dalla Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., SS.UU, n. 1379/2007) in quanto l'apposizione del timbro sostituirebbe la regolamentazione degli interessi solamente fino al ventesimo anno, con ciò ingenerando nella ricorrente *"l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste"* sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr, *ex multis*, di recente, Collegio di Bari, decisione n. 7783/2018, Collegio di Bologna, decisione n. 4245/2018 e Collegio di Roma, decisione n. 2382/2018).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e, pertanto, la ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento riportato sul retro del titolo medesimo, originariamente previsto per la serie "P".

Va altresì riconosciuto il diritto agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Non viene accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, considerato il carattere seriale del ricorso.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale della serie Q/P, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre interessi al tasso legale dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS